

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" DEL SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA**

L'anno duemiladieci il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Vignola nella residenza municipale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

Il Comune di Castelnuovo Rangone in persona del Sindaco Maria Laura Reggiani domiciliata per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Castelvetro di Modena in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Guiglia in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Marano sul Panaro in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Savignano sul Panaro in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Spilamberto in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Vignola in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Zocca in persona del Sindaco Carlo Leonelli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**E**

L'Unione di Comuni Terre di Castelli in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

**PREMESSO**

- che i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, hanno deliberato il loro ingresso all'Unione "Terre di Castelli";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto di adesione dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna;
- che lo Statuto è entrato in vigore il \_\_\_\_\_;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data \_\_\_\_\_;
- che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca hanno approvato il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi di **sanità e sicurezza**;
- che, pur trattandosi di funzioni di competenza regionale si reputa opportuno prevedere una forma di coordinamento atto a garantire unitarietà negli interventi di programmazione e di

organizzazione;

- che il nuovo ruolo dei Comuni è previsto dalla legge 419/98 "Razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale"
- che la funzione di indirizzo, verifica e controllo delle Aziende Sanitarie sono state attribuite agli enti locali dalla legge regionale 153/98;
- quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario e Sociale Regionale;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra i sottoscritti comparenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli" si stipulano i seguenti patti e condizioni, di seguito riportati:

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto**

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative al coordinamento del servizio sanità e sicurezza.

I Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni relative al coordinamento del servizio sanità e sicurezza.

#### **Art. 3 – Finalità**

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- Il coordinamento delle politiche sanitarie sul territorio dell'Unione e la loro integrazione con le politiche sociali e con le attività di prevenzione,

- la costituzione di una rappresentanza unica e di un presidio e controllo efficace dell'Azienda Sanitaria a livello territoriale,

- la redazione di piani e programmi relativi ai temi in ambito socio-sanitario.

Viene pertanto costituito un ufficio di coordinamento dei servizi sanità e sicurezza dell'Unione, con sede operativa temporaneamente stabilita nell'ufficio di Piano dell'Unione, incardinato nella Struttura Welfare Locale .

#### **Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento**

Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- la programmazione strategica per la salute e per le politiche di intervento sanitarie e sociali sul territorio dell'Unione;

- le funzioni di verifica e controllo dell'operato della Azienda Sanitaria, del distretto sanitario e dei soggetti pubblici e privati, debitamente accreditati, erogatori di prestazioni sociali e socio sanitarie pubbliche;

- la collaborazione e le relazioni con Azienda Sanitaria, privato accreditato, privato sociale e volontariato;

- la definizione dei Piani, dei programmi e dei bisogni socio sanitari di concerto con il distretto sanitario, organizzazioni sindacali, il comitato consultivo misto, la consulta del volontariato e le associazioni di volontariato in generale (Piani per la salute ed il benessere sociale e Programmi Attuativi annuali);

- il coordinamento tra i rappresentanti dei Comuni aderenti all'Unione in ambito sanitario e socio sanitario e la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

#### **Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03.2010.

#### **Art. 6 - Ambito territoriale**

L'ambito territoriale del coordinamento dei servizi di sanità e sicurezza è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

#### **Art. 7 - Forme di consultazione**

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative al coordinamento dei servizi di sanità e sicurezza è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecnica e amministrativa, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla

Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

**Art. 8 - Dotazione organica**

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio sanità e sicurezza verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, preve necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le organizzazioni sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.; tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal titolo 2°, capo 3°, sezione 2 del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

**Art. 9 – Beni strumentali**

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

**Art. 10 - Ripartizione delle spese**

I costi globali per la direzione collegiale vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie nel modo di seguito indicato: per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola fino al 31.12.2010 in base alla popolazione; dall'01.01.2011 in base a criteri che saranno stabiliti dai competenti organi con conseguente modifica della presente convenzione.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o siano esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali; Si considera l'anno 2010 quale periodo transitorio in cui il contributo economico dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca si sostanzia in trasferimenti coerenti con la spesa storica sostenuta dai citati Comuni per l'esercizio delle funzioni e servizi che si intende convenzionalmente conferire all'Unione Terre di Castelli.

**Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.**

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

**Art. 12 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

**Art. 13 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone  
(Maria Laura Reggiani)

Per il Comune di Castelvetro di Modena  
(Giorgio Montanari)

Per il Comune di Guiglia  
(Monica Amici)

Per il Comune di Marano sul Panaro  
(Emilia Muratori)

Per il Comune di Savignano sul Panaro  
(Germano Caroli)

Per il Comune di Spilamberto  
(Daniela Barozzi)

Per il Comune di Vignola  
(Daria Denti)

Per il Comune di Zocca  
(Carlo Leonelli)

Per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli"  
(Francesco Lamandini)

Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli  
(dott. Carmelo Stracuzzi)